



Ai Direttori Generali
Ai Direttori sanitari
delle Aziende Sanitarie
ASUFC
ASUGI
ASFO
E, p.c. al CEFORMED
LORO SEDI

Oggetto: Applicazione dell'articolo 8, decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14.
Istituzione Unità speciali di continuità assistenziale

L'articolo 8, del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19" dispone, in particolare, che: "Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso una sede di continuità assistenziale già esistente una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero".

Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, vengono pertanto istituite le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

Le Aziende sanitarie ASUFC, ASUGI e ASFO determinano il numero e la dislocazione delle USCA che verranno autorizzate ad attivare dalla scrivente Direzione sulla base di una programmazione che tiene conto della casistica ovvero del bisogno di assistenza domiciliare sul territorio di propria competenza e dei criteri e indicazioni seguenti:

- a) il numero di unità da attivare in riferimento allo standard di abitanti è da considerare indicativo ed è direttamente proporzionale alla situazione della diffusione del virus sul territorio regionale così come l'individuazione delle sedi delle USCA;
- b) tenuto conto delle indicazioni degli organi competenti in materia di tutela delle condizioni di sicurezza sanitaria del personale coinvolto, ogni USCA è costituita di norma da un numero di medici pari a quelli già attivi nella sede di continuità assistenziale prescelta o da un numero congruo rispetto alla casistica; le Aziende sanitarie possono valutare, in relazione alla necessità di sorveglianza, l'integrazione delle unità con personale di supporto;

Comunicazione obbligatoria, nei casi previsti, ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale numero 7 del 20 marzo 2000.

struttura competente: Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera

responsabile del procedimento: dott. Alfredo Perulli

referente della comunicazione: Avv. Sonia Borghese – sonia.borghese@regione.fvg.it

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale); originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.

- c) possono far parte dell'USCA: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza;
- d) per il reclutamento dei medici, di cui al comma 1 dell'articolo del 8 DL 14/2020, per le USCA, anche in ragione dell'urgenza di conferire gli incarichi, l'Azienda può procedere: mediante chiamata diretta, mediante pubblicazione di avviso aziendale di disponibilità, mediante scorrimento delle graduatorie aziendali per incarichi a tempo determinato (con priorità per quella del settore di Continuità Assistenziale/graduatoria regionale dei medici di medicina generale). Qualora la procedura adottata richieda la definizione di una graduatoria gli incarichi ai medici per le unità speciali di continuità assistenziale vengono assegnati tenendo conto dell'ordine di arrivo delle domande di partecipazione e, in subordine, a parità di posizione, dei seguenti criteri di priorità:
 - 1. minore età al conseguimento del diploma di laurea
 - 2. voto di laurea
 - 3. anzianità di laurea
- e) ai sensi dell'articolo 13 del DL 14/2020, ai medici facenti parte delle USCA non si applicano le disposizioni previste dagli ACN e dalle normative nazionali ed europee in tema di limiti massimi di orario;
- f) per i medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale, tutte le ore di attività erogate nell'ambito delle USCA dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
- g) ai medici in formazione specifica di medicina generale facenti parte delle USCA non si procede alla sospensione della borsa di studio;

Le Aziende sanitarie sono tenute a dare seguito al presente provvedimento inviando entro il 18 marzo p.v. il documento di programmazione delle USCA che potranno essere progressivamente autorizzate ad attivare, su specifica richiesta, in base all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio di propria competenza.

Tenuto conto che, per l'attuazione dell'art. 8 del D.L. 14/2020, la Regione accede al finanziamento previsto dall'art. 17 del medesimo D.L., in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, le Aziende saranno tenute a rendicontare alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità le relative spese sostenute.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
DOT.SSA GIANNA ZAMARO
firmato digitalmente